UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.546 DEL 21-11-2011

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PRESIDEN= TE PINZANI MAURO MISSIONE BRUXELLES 6-7-8 NOV. 2011, CONSIGLIERE ROSSETI (PERIODO DAL 18.01.2011 AL 28.09.2011), CONSIGLIERE LANZINI (PERIODO DAL

Copia dell'allegata determinazione è stata affissa in data odierna all'albo dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (n. _____ del registro delle pubblicazioni) e vi rimarrà per (15) giorni dal 22-11-11 al 07-12-11 .

Tale determinazione è ESECUTIVA

( ) con l'apposizione del visto di regolarità contabile (art.151, comma 4, D.Lgs. 18.08.00, n. 267), comportando:

- ☐ Impegno di spesa;
- ☐ Sub- Impegno di spesa;
- ☐ Variazione di Impegno;
- ☐ Variazione di Sub-Impegno.

( ) al momento della sua adozione, non comportando impegno di spesa;

Rufina,22-11-11

IL SEGRETARIO
AVETA PAOLA

DETERMINAZIONE N.546 DEL 21-11-2011

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PRESIDEN= TE PINZANI MAURO MISSIONE BRUXELLES 6-7-8 NOV. 2011, CONSIGLIERE ROSSETI (PERIODO DAL 18.01.2011 AL 28.09.2011), CONSIGLIERE LANZINI (PERIODO DAL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA, PERSONALE, CULTURA, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

RICHIAMATO l'art. 84 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 2 comma 27 della Legge Finanziaria 2008, il quale detta norme in materia di rimborso spese ed indennità di missione agli amministratori, prevedendo la seguente casistica:

- il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del Comune ove ha sede l'Ente;
- il rimborso, agli amministratori che si recano fuori del capoluogo del Comune ove ha sede l'Ente, delle spese effettivamente sostenute nonché la abrogazione della indennità di missione e la sua sostituzione con un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministero degli Interno e del MEF;

RICHIAMATO il decreto Ministeriale 12.02.2009 – pubblicato in G.U. N. 67 del 21.03.2009- con il quale si modifica il regime dei rimborsi spese spettanti agli amministratori in caso di missioni istituzionali;

CONSIDERATO che tale decreto sia divenuto operativo per le missioni effettuate dalla data del 05.04.2009;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta n. 39 del 05.05.2010 con la quale si approvava la suddetta modifica riduttiva , con taglio del 50% delle indennità previste dal succitato DM 12.02.2010, a valere per le missioni in località estere e italiane;

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 78 del 31.05.2010 _ Manovra Finanziaria 2010 _ ed in particolare l'articolo 5 comma 7 dello stesso, con il quale si prevede che agli amministratori delle comunità montane a decorrere dal 01.06.2010 , " non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti";

RICHIAMATO inoltre l'art. 5 comma 9 dello stesso decreto legge n. 78-2010 con il quale si abolisce, con decorrenza dal 01.06.2010, l'indennità di rimborso forfettaria prevista dal DM 12.02.2009;

VISTA la legge n 122 del 30.07.2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30.07.2010 Supplemento Ordinario n. 174, con la quale viene convertito il suddetto decreto legge e come le prescrizioni suddette siano risultate invariate rispetto alla formulazione prevista dal decreto legge 78-2010;

RICHIAMATI gli articoli 82-83-84- 86 del Testo Unico Legge 267-2000, nella versione attualmente in vigore dopo l'approvazione delle novita' normative introdotte con la manovra finanziaria suddetta;

VISTA la nota interpretativa emessa da Uncem Nazionale in data 22.07.2010, dalla quale si evince che, a legislazione vigente, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge n. 78-2010, non è possibile riconoscere agli amministratori delle Comunità Montane alcuna indennità di funzione o altri emolumenti se non quelle relativi esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio sostenute in ragione del loro mandato, da rimborsarsi solo in via analitica, data l'inapplicabilità dell'indennità forfettaria prevista dal DM 12.02.2009;
VISTO l'accordo della Conferenza Stato Città ed autonomie locali del 06.10.2010 in materia di rimborso spese di missione per gli amministratori locali;

VISTO il Decreto Ministeriale 04.08.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 03.11.2011, ad oggetto: "Fissazione misura rimborso spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali" ed in particolare l'art. 5 , comma 1 , dello stesso con il quale si abroga il precedente DM 12.02.2009;

SOTTOLINEATO che a seguito dell'adozione del suddetto DM 04.08.2011, in vigore dal 03.11.2011, il regime relativo ai rimborsi delle spese di missione agli amministratori locali, viene riassunto come segue:

- agli amministratori che in ragione del loro mandato si rechino fuori dal capoluogo di comune ove ha sede l'ente spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute, e documentate (articolo 1 comma 1), e comunque, per quanto relativo alle spese di soggiorno, in misura non superiore ai tetti giornalieri di spesa previsti dal successivo articolo 3 dello stesso decreto;

- il rimborso delle spese di viaggi debba avvenire con le modalità previste per il rimborso delle stesse spettanti ai dipendenti degli enti locali inquadrati nel CCNL Dirigenti.

VISTO l'art. 35 del CCNL Dirigenti Enti locali 02.12.1999 che prevede norme in materia di rimborsi spese di missione, prevedendo dei tetti di spesa per i rimborsi pasti, e l'adozione del rimborso spese di viaggio commisurato ad un quinto del costo della benzina;

VISTO L'art. 10 del CCNL 12.02.2002 che prevede che i limiti indicati dall'art. 35 CCNL 02.12.1999 per il rimborso pasti siano elevati al 30% in caso di missioni all'estero;

VISTA la circolare della Prefettura di Firenze del 14.11.2011 con la quale si rende pubblicità e ulteriore chiarimento all'applicazione dei rimborsi spettanti agli amministratori locali a seguito dell'adozione del DM 04.08.2011;

VISTO il quesito publicato da ANCI RISPONDE con il quale in risposta alla domanda se possa essere ancora applicato, per gli Enti non soggetti al patto di stabilità, il rimborso chilometrico con adozione delle tabelle ACI, dopo l'approvazione della Conferenza Stato Città ed Autonomie del 06.10.2010, viene risposto che, dato il riferimento del tetto di spesa del CCNL Dirigenti, laddove si prevede il rimborso spese chilometriche ad un quinto della benzina, sia prudenziale, in attesa dell'adozione del decreto che dovrà

regolamentare in maniera univoca e definitiva il regime delle missioni degli amministatori locali, adottare il parametro del 1/5 del prezzo della benzina anche per i rimborsi amministratori degli enti non soggetti al patto di stabilità;

CONSIDERATO inoltre che a seguito dell'adozione del DM 04.08.2011, il rimborso delle spese di viaggio , debba essere univocamente effettuato in ragione della misura di 1/5 del prezzo della benzina, parametro previsto per le liquidazioni dei dipendenti inquadrati nel CCNL Dirigenti, a cui rimanda, come suddetto, lo stesso DM 04.08.2011;

VISTE le richieste di rimborso presentate dai succitati componenti la Giunta ed il Consiglio dell'Ente, nello specifico dettagliate come segue:

– dal Consigliere LANZINI TIZIANO
Periodo dal 04.04.2011 al 26.09.2011 quale richiesta di rimborso relativa ai viaggi afferenti la carica di CONSIGLIERE dell'Ente Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;

- dal CONSIGLIERE ROSSETI PAOLO per il periodo dal 18.01.2011 al 28.09.2011;

- dal PRESIDENTE dell'Unione di Comuni, nonchè Sindaco del COMUNE DI RUFINA, Dr. Pinzani Mauro, per il periodo dal 06.11.2011 al 08.211.2011, per la missione effettuata a BRUXELLES per la presentazione, presso la Commissione Parlamentare del Parlamento Europeo, del Progetto "Foreste Modello";

RITENUTO pertanto che, sia per le missioni effettuate prima del 03.11.2011, tutte relative a solo richieste di rimborso per spese chilometriche per uso auto propria, che per le missioni effettuate in data successiva all'adozione del DM 04.08.2011, i parametri applicati in questa sede per la conseguente liquidazione sono i seguenti:

– per quanto riguarda l'ammissibilità a rimborso delle spese chilometriche per auto propria, è stato applicato, come parametro di calcolo, il quinto del costo corrente della benzina verde;

– per quanto relativo alla missione effettuata dal Presidente Pinzani Mauro dal 6 all'8 novembre 2011, successiva all'adozione del DM 04.08.2011, le spese di soggiorno sono state rimborsate a pie' di lista per gli importi desunti dalla documentazione allegata alla richiesta di liquidazione che comunque risultano essere inferiore ai tetti di spesa previsti dal CNNL Dirigenti e ai tetti di spesa giornalieri previsti dal DM 04.08.2011;

CONSIDERATO che dalla liquidazione oggetto del presente provvedimento emergono le seguenti liquidazioni :

LANZINI TIZIANO
PERIODO DAL 04.04.2011 al 26.09.2011
Euro 372,06

ROSSETI PAOLO
PERIODO DAL 18.01.2011 al 28.09.2011
Euro 164,96

PINZANI MAURO

PERIODO DAL 06 AL 08 novembre 2011
Euro 133,16.

per una liquidazione complessiva pari ad Euro 670,18.

CONSIDERATO come nella richiesta di rimborso presentata dal Presidente Pinzani Mauro sussista una spesa pari ad Euro 37,00, dallo stesso sostenuta, ma relativa alla consumazione avvenuta dal dipendente Ventre Antonio, anch'esso partecipante alla missione a Bruxelles di detta data;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 539 del 15.11.2011 con la quale si liquidava al dipendente Ventre Antonio le spese relative alla suddetta missione;

CONSIDERATO che l'aggiunta di tale spesa al contingente giornaliero e totale della missione del dipendente suddetto non inficia il rispetto dei tetti di spesa previsti per i casi di missione dall'art. 41 del CNL 14.09.2000 per le missioni del personale dipendente enti locali e quindi ammissibile a rimborso;

DETERMINA

1) DI RIMBORSARE, per quanto in premessa indicato, agli amministratori dell'Ente indicati in narrativa, la complessiva somma di Euro 670,18, secondo le seguenti individuali spettanze:

LANZINI TIZIANO Euro 372,06
ROSSETI PAOLO Euro 164,96
PINZANI MAURO Euro 133,16 di cui Euro 37,00 anticipate per conto del dipendente Dr Ventre Antonio ed Euro 96,16 relative alle spese dallo stesso sostenute durante la missione per proprio conto

2) DI IMPUTARE la complessiva somma di Euro 670,18 come segue:

– per Euro 633,19, quale rimborso spese di viaggio e spese di missione afferenti l'anno 2011 con imputazione a carico del capitolo di spesa n. 25 "Indennità di missione amministratori" del Bilancio 2011 – **IMPEGNO N. 558/2011**;

- per Euro 37,00, quale rimborso spese di consumazione pasto sostenuta dal Presidente Pinzani Mauro per conto del dipendente VENTRE ANTONIO, a carico del capitolo di spesa n. 70 "Spese per missioni personale dipendente" del Bilancio 2011 in conto delll'impegno di spesa n. 41-2011 assunto con propria precedente determinazione n. 7 del 13.01.2011;

3) DI RIMETTERE copia del presente atto all'Ufficio competente per provvedere ai relativi pagamenti.

Il Responsabile del Servizio
NARDONI SAURO

DETERMINAZIONE N.546 DEL 21-11-2011

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PRESIDEN= TE PINZANI MAURO MISSIONE BRUXELLES 6-7-8 NOV. 2011, CONSIGLIERE ROSSETI (PERIODO DAL 18.01.2011 AL 28.09.2011), CONSIGLIERE LANZINI (PERIODO DAL

Il sottoscritto responsabile dei Servizi Finanziari attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 56 del vigente Regolamento di Contabilità.

Rufina, lì 22-11-11

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
BISTONDI GIUSEPPE